

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4857 del 07/09/2026
Oggetto	DPR 59/2013 MODIFICA E RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RICCIONE - VIA CARPEGNA, 22 RICHIESTA DALLA SOCIETA' PHOTOSI' SPA PER L'ATTIVITÀ DI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5072 del 04/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno sette SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 MODIFICA E RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI RICCIONE - VIA CARPEGNA, 22 RICHIESTA DALLA SOCIETA' PHOTOSI' SPA PER L'ATTIVITÀ DI SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Delibera del Direttore generale di Arpae n.151/2025 che ha comportato la modifica della denominazione del Servizio "Autorizzazioni e Concessioni" in "Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia", a decorrere dal 01/03/2026;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Riccione in data 14/01/2026 e acquisita da ARPAE SAE con Prot. 6178 del 14/01/2026 - pratica Sinadoc 3670/2026 - dal legale rappresentante della **Società PHOTOSI' Spa** (C.F./P.IVA 03550860401), con sede legale in Comune di Riccione, Via Carpegna, 22 per modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di *"sviluppo e stampa fotografie"* svolta presso l'impianto ubicato in **Comune di Riccione, Via Carpegna, 22** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06) - competenza ARPAE (nuova);*
- *autorizzazione allo scarico (art.124 del D.Lgs.152/06) di acque reflue industriali in pubblica fognatura - competenza comunale (proseguimento senza modifiche);*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - competenza comunale (nuova);*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";

- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

- il SUAP del Comune di Riccione trasmetteva ad ARPAE Rimini la domanda di AUA acquisita con nota con Prot. 6178 del 14/01/2026;
- ARPAE SAC indiceva la conferenza dei servizi decisoria semplificata in data 22/01/2026 Prot. 12193, ai sensi dell’art.14-bis L.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;
- con nota Prot.22743 del 05/02/2026 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- con nota assunta agli atti di ARPAE con Prot.35850 del 25/02/2026 si acquisivano le integrazioni richieste in data 05/02/2026;

PRESO ATTO che la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell’ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:

- A. parere tecnico favorevole di Hera Spa del 13/02/2026 Prot. 12935 acquisito in data 16/02/2026 Prot.29082 in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- B. parere favorevole rilasciato dal Comune di Riccione e acquisito in data 12/06/2026 con Prot. 107036, in materia di impatto acustico Legge 26 ottobre 1995 n. 447, e per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 152/06 (che conferma le prescrizioni del precedente parere Hera Spa del 15/12/2015);
- C. parere favorevole dell'Azienda USL della Romagna del 13/08/2026 acquisito in data 14/08/2026 Prot. 149431 con prescrizioni riportate nell'Allegato A del presente provvedimento;

VISTA la relazione tecnica trasmessa dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini con nota interna Prot.50164 del 18/03/2026;

RITENUTO acquisito il parere del Comune di Riccione, favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente alla compatibilità urbanistica (art. 269 D.Lgs. 152/06);

CONSIDERATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere alla modifica e al rinnovo dell'Aua a favore della Società PHOTOSI' Spa, per l'esercizio dell'attività di "*sviluppo e stampa fotografie*" svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Riccione, Via Carpegna, 22;

DATO ATTO che la presente modifica sostanziale comporta il rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso e l'adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo in sostituzione del precedente che cessa di ogni effetto (DET-AMB-2016-811 del 30/03/2016);

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale di Arpa n.71 del 2026, di conferimento di incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini nei confronti della Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente;
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013, la modifica e il rinnovo dell'Autorizzazione

Unica Ambientale (AUA) a favore della **Società PHOTOSI' Spa** (C.F./P.IVA 03550860401) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in **Comune di Riccione, Via Carpegna, 22** che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
- l'Allegato B al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
- ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a **15 (quindici) anni** con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
5. di dare atto che per effetto del presente atto il provvedimento AUA DET-AMB-2016-811 del 30/03/2016 cessa di ogni effetto;
6. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Riccione ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del provvedimento conclusivo all'impresa istante; il provvedimento conclusivo è trasmesso dal SUAP agli uffici interessati del Comune di Riccione, all'Azienda Usl della Romagna, a Hera Spa, ad Arpae Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Rimini ed Arpae Servizio Territoriale Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. di dare atto che la Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. è fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
12. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. in caso di cessazione dell'attività, la società dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia e provvedere ad una adeguata messa in sicurezza degli impianti al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente;

DI RENDERE NOTO che:

- l'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il Responsabile del Procedimento ai fini degli adempimenti di cui al presente atto, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

***Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali
e Energia di Rimini
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi***

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

L'azienda PHOTOSÌ S.p.a. Unipersonale svolge l'attività di stampa di fotografie su differenti tipologie di supporti, quali carta, cartoncino, cartone, tela, ecc. tramite l'utilizzo di macchine per la stampa digitali e lo sviluppo e stampa fotografica tradizionale oltre che la realizzazione di prodotti personalizzati quali fotolibri, calendari, poster.

I processi produttivi e le attività che generano le emissioni dello stabilimento e i relativi punti di emissione sono di seguito descritti:

- il punto di emissione **E1** convoglia le emissioni provenienti da n. 2 copertinatrici (macchine che creano copertine rigide professionali incollando e rifilando la carta stampata su pannelli di cartone, utilizzando un processo automatizzato di incollaggio, taglio degli angoli e rimbocco dei bordi). Il processo si attua mediante un'aspirazione che tiene fermo il supporto, applicando colla (a freddo o a caldo) sulla carta, posizionando il cartone, tagliando gli angoli e rimboccando automaticamente i bordi con rulli, per poi pressare e finire il prodotto.
- nel punto di emissione **E2** sono convogliate le emissioni provenienti da diverse attrezzature, di seguito elencate:
 - brossura (rilegatura che unisce un blocco di pagine a una copertina flessibile di cartoncino tramite colla);
 - stampa UV (tecnologia di stampa digitale che polimerizza inchiostri speciali tramite lampade UV, permettendo di stampare direttamente su vari materiali quali plastica, vetro, legno, metallo, ecc., senza bisogno di tempi di asciugatura);
 - copertinatrice QuickCase Pro;
 - UV coater - rivestitore UV (macchina industriale che applica una vernice liquida fotosensibile su una superficie - carta, metallo, legno - e la solidifica istantaneamente tramite lampade a luce ultravioletta. Il funzionamento si basa sulla polimerizzazione UV: il rivestimento liquido passa sotto le lampade UV, che ne innescano una reazione chimica, trasformandolo in una pellicola solida);
 - n. 3 stampanti laser Laserlab;
 - n.2 sviluppatrici professionali VSP-25 (processo di sviluppo e stampa fotografica "tradizionale").
- nel punto di emissione **E3** sono convogliate le emissioni provenienti da n.2 Sviluppatrici professionali ad alta velocità VSP-50 (processo di sviluppo e stampa fotografica "tradizionale").
- nel punto di emissione **E4** è convogliata l'estrazione forzata di aria calda proveniente dalla stampatrice inkjet CANON "Prostream 2000". Tale emissione non è soggetta ad autorizzazione in quanto rientra nel novero previsto dall'art. 272 comma 1 (impianti ed attività in deroga), in quanto rientrante nelle attività elencate nella Parte I dell'allegato IV alla parte Quinta lettera kk-quater) *Attività di stampa "3d" e stampa "ink jet"*.

Il gestore dichiara che l'attività non rientra, per i quantitativi utilizzati, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

L'Azienda dichiara che sono in uso nel processo produttivo sostanze classificate pericolose rientranti nella definizione di cui all'art.271 c.7-bis del D.Lgs.152/06 (cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene). In particolare, come riportato nella tabella delle materie prime, sono in uso sostanze classificate H360Df e H360FD.

Allega a tal proposito la *"Relazione tecnica emissione sostanze pericolose D.Lgs. 152/06 art. 271*

c.7bis” datata 20/02/2026 con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze evidenziando che si impegna a provvedere almeno una volta all’anno ad effettuare una ricerca di mercato finalizzata alla ricerca di alternative in sostituzione delle sostanze pericolose utilizzate. In tale relazione il proponente dichiara l’impossibilità di sostituire tali miscele per almeno 3 anni e in ogni caso l’impossibilità di una sostituzione completa anche in seguito.

Con riferimento all’art. 270 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. il gestore dichiara che nelle proprie attività /impianti, non sono presenti emissioni diffuse.

Il gestore dichiara di utilizzare i seguenti quantitativi annui totali di materia prima:

- Inchiostri e prodotti vernicianti pari a 2.363 kg/anno (pari a circa 10,7 kg/giorno).
- Prodotti collanti per un totale di circa 3.394 kg/anno (pari a circa 15,4 kg/giorno).
- Detergenti e prodotti per la pulizia per un totale di circa 448 kg/anno (pari a circa 2 kg/giorno).
- Prodotti utilizzati per lo sviluppo e stampa fotografica “tradizionale” (processo RA4) per un totale di circa 88.980 kg/anno (pari a circa 404,4 kg/giorno).

Sono presenti n. 5 impianti termici per uso civile alimentati a metano le cui emissioni sono convogliate attraverso le emissioni da **E5** a **E9**. La potenzialità termica nominale è pari a 51,3 KW_t ciascuno (somma delle potenzialità termiche nominali pari a 0,256 MW_t).

Tali impianti non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non soggetti ad autorizzazione; Sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell’Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 (solo se > 35 kW) ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull’efficienza energetica.

PRESCRIZIONI:

Emissioni nuove

E1 – Copertinatrici

Impianto d’abbattimento: non presente

Portata: 1.600 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 h/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 11 metri

Sezione: 0,031 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dal CRIAER ai punti:

4.4.1 - taglio, rifilatura e foratura

4.4.10 - applicazione ed essiccazione colle ed adesivi

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Polveri Totali/materiale particellare	10 mg/Nm ³

Sostanze Organiche Volatili (espresse come C organico totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E2 – Copertinatrici, sviluppo e stampa

In tale punto di emissione vengono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di brossura, dall'attività di stampa UV, dall'attività di sviluppo e stampa laser e di sviluppo fotografico "tradizionale", dalla macchina copertinatrice e dalla macchina UV coater.

Impianto d'abbattimento: non presente

Portata: 2.800 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 h/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 11 metri

Sezione: 0,049 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti previsti dal CRIAER ai punti:

4.4.1 - taglio, rifilatura e foratura

4.4.7 - applicazione/essiccazione di prodotti vernicianti a base solvente su supporti di carta o cartone con consumo giornaliero non superiore a 50 kg

4.4.10 - applicazione ed essiccazione colle ed adesivi

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Polveri Totali/materiale particolato	10 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (espresse come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E3 – Sviluppo VSP-50

Impianto d'abbattimento: non presente

Portata: 1.600 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 8 h/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 11 metri

Sezione: 0,090 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti:

Inquinanti	Valori Limite di Emissione
Sostanze Organiche Volatili (espresse come C organico totale)	50 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare controlli a cadenza annuale, i risultati dei quali dovranno essere annotati su di un apposito registro con pagine numerate e successivamente bollate a cura dell'ARPAE Area EST e firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH) art. 271 co.7-bis D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. – D.G.R. n. 14471 del 30/07/2021

Vista la “*Relazione tecnica emissione sostanze pericolose D.Lgs. 152/06 art. 271 c.7bis*” datata 20/02/2026, considerato che il comma 7-bis dell'art 271 del D.lgs 152/2006, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360 e loro codici supplementari), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT–vPvB), e quelle classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) dal Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Visto che il gestore dell'impresa, ha dichiarato l'applicabilità del citato art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., in quanto i quantitativi, seppure stimati nel calcolo, superano le soglie della tabella 1 Allegato 1 del DM n. 95 del 15/04/2019,

Considerato che anche altre materie prime utilizzate (colle e adesivi) presentano sostanze classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT–vPvB), e classificate come estremamente preoccupanti (SVHC) si prescrive un approfondimento della predetta relazione tecnica da trasmettere entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento finale del SUAP.

In tale sede si dovrà provvedere all'aggiornamento al Regolamento (UE) 878/2020 delle schede di sicurezza (SDS) di tutte le miscele attualmente utilizzate nel ciclo produttivo e conseguente verifica della correttezza della relazione prevista dall'articolo 271 comma 7 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii alla luce di eventuali modifiche nella classificazioni di tali miscele, anche a causa dei recenti aggiornamenti apportati al Regolamento (CE) 1272/2008.

Come prescritto dall'Azienda USL, in considerazione della pericolosità per la tossicità riproduttiva umana e dei consistenti quantitativi (oltre 13 tonnellate all'anno) di miscele classificate tossiche per la riproduzione di Categoria 1 con indicazioni di pericolo H360 FD e H360Df immesse in atmosfera, l'azienda è tenuta ad installare idonei impianti di abbattimento per tali sostanze contenute nelle miscele convogliate nei punti di emissione **E2** e **E3**; a tal fine, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento finale del Suap, il gestore dovrà presentare istanza di modifica alla presente autorizzazione, che preveda la presenza di idonei impianti di abbattimento di dette sostanze per le emissioni E2 ed E3 e l'esplicitazione delle procedure da applicarsi per il controllo dell'efficienza di abbattimento degli impianti che verranno installati;

Successivamente la relazione tecnica “emissione sostanze pericolose D.Lgs. 152/06 art. 271 c.7bis” dovrà essere inviata alla scrivente Agenzia ogni 5 anni a decorrere dal rilascio del Provvedimento finale del SUAP. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Per la determinazione dei quantitativi delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360 e loro codici supplementari), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT-vPvB), e quelle classificate come estremamente preoccupanti (SVHC), si precisa che ai fini del calcolo del quantitativo utilizzato per ogni sostanza è opportuno fare riferimento al dato più cautelativo (utilizzo maggiore) degli ultimi 3 anni.

EMISSIONI DIFFUSE

Le operazioni di lavaggio/pulizia con solventi organici delle apparecchiature per la stampa devono essere eseguite limitando al massimo i quantitativi di solventi impiegati ed effettuate in modo da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento e dell'eventuale recupero.

In caso di necessità (non rispetto del limite o presenza di emissioni odorigene) possono essere prescritti idonei interventi di convogliamento, di contenimento di installazione di impianti di abbattimento delle sostanze organiche volatili conformi a quanto previsto nell'allegato 3 alla delibera n. 4606 del 04/06/1999 della Regione E.R.

Condizione di normalizzazione dei risultati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione Valori Limite di Emissione; Valori Limite di Emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
 - portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti all'emissione da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura: 273 K
- Pressione: 0,1013 MPa
- Gas secco

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente ArpaE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la

metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008.
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Altre prescrizioni:

a) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAE all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d) Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità competente (Arpae SAE) e

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività **(E1-E2-E3)** con almeno 15 giorni di anticipo;
- la data di messa a regime che dovrà avvenire non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di messa in esercizio;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni **(E1-E2-E3)** ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

f) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g) Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j) La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

k) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l) I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

m) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

n) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti i punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

o) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri

l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

p) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...*Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il

transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo

e, possibilmente di una:

- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

q) Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

r) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.



Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente

Prot Pec
Riccione 22.12.2015

Alla cortese attenzione
Suap Sede

Oggetto: D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura di acque reflue industriali prodotte dal laboratorio fotografico, nello stabilimento di Via Carpegna n. 22 a Riccione (RN).

Visto il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico rilasciato da Hera S.p.A. distretto di Rimini prot. n.146587 del 15.12.2015;

Visto il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m. concernete gli indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/99 e s.m.i.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura;

L'attività della Ditta richiedente l'autorizzazione allo scarico consiste in: Laboratorio fotografico detta attività viene svolta nello stabilimento sito a Riccione (RN), in Via Carpegna n. 22 che produce uno scarico d'acque reflue industriali nella pubblica fognatura nera di Via Carpegna.

ESPRIME

Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativa all'autorizzazione dello scarico in pubblica fognatura di acque industriali ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e fatte salve altre autorizzazioni di competenza di altri enti, in capo alla soc. Photosì, in qualità di Titolare del laboratorio fotografico con sede in Via Carpegna n° 22 a Riccione (RN), ad effettuare lo scarico di acque reflue Industriali, derivanti dal suddetto fabbricato, nella fognatura nera urbana, posta lungo la Via Carpegna del Comune di Riccione, con il mantenimento di N° 1 scarichi, con le prescrizioni riportate nei punti successivi:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) unicamente gli scarichi derivanti da: **secondo lavaggio di carta fotografica.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione: **N-NH4 ≤ 75 mg/l**
- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a : 11.500 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - a. **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

b. **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

- 6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 10) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 11) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 12) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 13) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico. La planimetria della rete fognaria, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Si comunica che ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, il responsabile del procedimento è il tecnico delegato Marco Vescovelli - Settore Edilizia Privata Urbanistica Ambiente.

F.to Il tecnico
Responsabile del Procedimento
Marco Vescovelli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.